



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: RIFIUTI

T.A.R. per le Marche, Ancona, Sez. I, n. 347 dd. 21 aprile 2021 – procedura di recupero dei rifiuti “semplificata” ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006: la competenza è provinciale anche se il soggetto di riferimento è il SUAP - decorsi infruttuosamente 90 giorni la Provincia può comunque agire in via di autotutela – l'accertamento di abusi edilizi costituisce motivo per inibire l'inizio o la prosecuzione dell'attività

La vicenda riguarda una Società che, già svolgendo attività di recupero di rifiuti ed intendendo ampliare tale attività, inviava al SUAP del Comune comunicazione di modifica sostanziale in regime c.d. “semplificata” ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 per l'avvio dell'attività R5 di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Dopo il decorso dei 90 giorni di cui all'art. 216, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, il SUAP e la Provincia inoltravano molteplici richieste istruttorie; la Provincia comunicava anche l'avvio del procedimento per l'emanazione di un provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione della nuova attività R5. Nonostante la Società riscontrasse le richieste istruttorie fornendo la relativa documentazione, veniva adottato, dalla Provincia il provvedimento inibitorio con cui si disponeva, ex art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, il divieto di prosecuzione delle operazioni di recupero R5 per accertate irregolarità o mancanza di idonei titoli edilizi riguardo alcune opere eseguite. In particolare, veniva eccepito che l'attività R5 (contrariamente alla precedente attività R13) costituisce una vera e propria attività industriale/artigianale di lavorazione, frantumazione e recupero di materiale, non compatibile (in assenza di apposita variante al PRG) con la zona rurale sulla quale insiste l'attività esercitata.

La sentenza in commento precisa, innanzitutto, che se, a mente delle disposizioni del DPR 160/2010, il SUAP costituisce il soggetto pubblico di riferimento, la procedura avviata (c.d. “Semplificata”) per l'esercizio dell'attività R5 resta comunque di competenza provinciale. Il Giudice rileva, poi, che nel caso all'esame l'atto conclusivo risulta essere stato adottato, decorsi 90 giorni, per ragioni che paiono imputabili al solo SUAP il quale ha trasmesso la pratica in ritardo alla Provincia, la quale, per quanto di sua competenza, una volta ricevuta l'istanza, si è attivata tempestivamente comunicando all'interessato l'avvio del procedimento di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, con richieste istruttorie, cui la ricorrente ha adempiuto spontaneamente.

Anche decorsi infruttuosamente i 90 giorni, l'amministrazione non decade dai propri poteri istruttori, di vigilanza e repressivi, poiché conserva comunque il potere di intervento in autotutela sussistendone i requisiti. L'eventuale ritardo potrà costituire il presupposto per intraprendere un'azione risarcitoria qualora l'interessato abbia avviato l'attività facendo affidamento, in buona fede, sulla regolarità della comunicazione e sul fatto che questa sia stata esaminata positivamente dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Il TAR Ancona chiarisce altresì che la presenza di eventuali irregolarità edilizie costituisce motivo per inibire l'inizio o la prosecuzione dell'attività, in quanto la regolarità edilizia ed anche la compatibilità urbanistica costituiscono sempre il presupposto per l'avvio dell'attività di recupero dei rifiuti e per la sua regolare continuazione in regime semplificato; attività che non deve comunque “recare pregiudizio all'ambiente” così come prescrive, tra l'altro, l'art. 214, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_an&nrg=202000547&nomeFile=202100347_01.html&subDir=Provvedimenti